

Università  
della  
Svizzera  
italiana

Facoltà  
di  
scienze  
economiche

---

# Regolamento degli studi **2007**

---

del 19 dicembre 2007





**Il presente Regolamento degli studi concerne gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2008/2009.**

Il Consiglio di Facoltà, riunito in data 19 dicembre 2007, vista la Legge sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, nonché lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003, conformemente alla decisione del Consiglio dell'Università della Svizzera italiana di applicare la Dichiarazione di Bologna;

emana il seguente Regolamento:



### **Art. 1** **In generale**

1. La Facoltà offre un percorso formativo completo in scienze economiche.
2. Il curriculum di studi si compone di:
  - Un periodo di formazione di base (il triennio iniziale) al termine del quale viene rilasciata la laurea (Bachelor);
  - Un periodo successivo di formazione approfondita a carattere specialistico (di regola un biennio) al termine del quale viene rilasciata la laurea magistrale (Master);
  - Il dottorato (tre anni supplementari).

### **Art. 2** **Titoli**

1. La Facoltà conferisce Lauree (Bachelor of Arts), Lauree magistrali (Master of Arts / Science), Dottorati (Doctor of Philosophy) e Master of Advanced Studies. Nello specifico, i titoli conferiti hanno rispettivamente la seguente nomenclatura:
  - Bachelor of Arts in Scienze economiche
  - Master of Arts/Science in Economics
  - Master of Science in Scienze economiche
  - Doctor of Philosophy in Scienze economiche / in Economics
  - Master of Advanced Studies.<sup>1</sup>
2. Conferisce altresì, in collaborazione con la Facoltà di Scienze della comunicazione, i seguenti titoli:
  - Master of Arts in Economics and Communication
  - Master of Science in Communication and Economics.<sup>2</sup>
3. Conferisce altresì, in collaborazione con la Facoltà di Scienze informatiche, i seguenti titoli:
  - Master of Science in Informatics and Economics.<sup>3</sup>

---

\* I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento, quali "studente", "professore", "assistente", ..., si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

<sup>1</sup>Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 15.11.2017.

<sup>2</sup>Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 15.11.2017.

<sup>3</sup>Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 15.11.2017.

**Art. 3**  
**Campo di**  
**applicazione**  
**e rinvio**

4. La Facoltà può organizzare, sia in proprio che in collaborazione con altre istituzioni, percorsi formativi a carattere professionalizzante, rilasciando il titolo di Master of Advanced Studies.
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento della laurea e della laurea magistrale.
2. Per il Master PMP vale anche il Regolamento della rete SPAN, in caso di discordanza prevale il Regolamento della rete SPAN.<sup>4</sup>
- 2.<sup>bis</sup> Per gli studenti-atleti, che ne adempiano i requisiti, valgono le condizioni speciali stabilite dal Programma "SPORT d'élite" dell'USI.<sup>5</sup>
3. Il conferimento del dottorato e di eventuali altri titoli è disciplinato da appositi regolamenti.

---

<sup>4</sup> Nuovo capovero adottato con decisione della Facoltà del 31.03.2010 entrato in vigore in tale data.

<sup>5</sup> Nuovo capovero adottato con decisione della Facoltà del 12.06.2013 entrato in vigore in tale data.

### **Art. 4** **Ciclo di base,** **parte comune,** **parte a scelta**

1. Il Bachelor costituisce un periodo di formazione di base, non direttamente professionalizzante.
2. I primi due anni del ciclo sono comuni a tutti gli studenti. Il terzo anno completa la formazione di base dello studente e, nel contempo, gli offre la possibilità di acquisire un primo livello di specializzazione secondo il piano degli studi nei profili economico, aziendale e finanziario.<sup>6</sup>
- 2.<sup>bis</sup> Una parte del ciclo è comune a tutti gli studenti (corsi "core"). A partire dal secondo anno, lo studente è tenuto a scegliere uno dei seguenti profili: aziendale, economico, finanziario o dei metodi quantitativi. In tale ambito, è poi tenuto a seguire i corsi specifici del profilo prescelto (corsi "stream") nonché i corsi a scelta (corsi "elective") secondo l'offerta formativa indicata nel piano degli studi, che è vincolante.<sup>7</sup>
- 2.<sup>ter</sup> All'interno dello "stream" di management, a partire dal terzo anno di Bachelor, è offerta una specializzazione in Intercultural Communication and Economics, erogata congiuntamente alla Hanken School of Economics di Helsinki.<sup>8</sup>
3. Il piano degli studi per il triennio è pubblicato nel "Programma dei corsi" nonché sul sito della Facoltà, che viene costantemente aggiornato.<sup>9</sup>

### **Art. 5** **Condizioni di** **ammissione**

Tutte le persone che adempiono alle condizioni generali d'immatricolazione all'Università della Svizzera italiana possono essere ammesse al programma di Bachelor in Scienze economiche.

### **Art. 6** **Crediti e** **attività previste** **dal piano degli** **studi**

1. Il percorso di studio si basa sul sistema dei crediti (European Credit Transfer System: ECTS) e prevede il conseguimento di 60 crediti all'anno.
2. Il Bachelor of Arts viene conferito, in principio, dopo 6 semestri di

---

<sup>6</sup> Il presente capoverso si applica a tutti gli studenti immatricolati precedentemente al semestre autunnale 2013-14.

<sup>7</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 12.06.2013, in vigore dal semestre autunnale 2013-14.

<sup>8</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 20.09.2017.

<sup>9</sup> Nuovo capoverso modificato con decisione della Facoltà del 12.06.2013.

studio e l'ottenimento di 180 crediti che devono essere conseguiti nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 7 e segg.

3. Per conseguire la laurea lo studente è tenuto a:
  - sostenere gli esami previsti dal piano degli studi;
  - redigere una memoria di Bachelor <sup>10</sup> di 6 crediti;
  - oppure redigere una memoria di Bachelor di 3 crediti e svolgere uno stage oppure elaborare un progetto, oppure seguire un corso alternativo (secondo l'art. 10). <sup>11</sup>

**Art. 7**  
**Il primo anno:**  
**condizioni e**  
**termini per**  
**superamento**  
**e termini**

1. Per il superamento del primo anno, devono essere conseguiti i 60 crediti previsti dal piano degli studi.
2. Per aver il diritto di sostenere gli esami del secondo anno occorre aver conseguito almeno 42 crediti in esami del primo anno.
3. Gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.

**Art. 8**  
**Condizioni e**  
**termini per**  
**l'ottenimento**  
**del titolo**

1. Per l'ottenimento del titolo, devono essere conseguiti 180 crediti secondo il piano degli studi.
2. Il tempo massimo per l'ottenimento della laurea è di 5 anni. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.
3. Nel caso di ammissioni su dossier o trasferimenti da un'altra Università, la commissione didattica stabilirà le condizioni per l'ottenimento del Bachelor of Arts, ritenuto che è richiesta l'immatricolazione all'Università della Svizzera Italiana per almeno 2 semestri e il conseguimento di un minimo di 60 ECTS in sede.

**Art. 9**  
**Memoria di**  
**Bachelor**

1. Per il conseguimento della laurea è richiesto un lavoro scritto; esso deve essere valutato e accettato dal docente scelto quale esaminatore.
2. La memoria di Bachelor è un lavoro personale a carattere scientifico svolto dallo studente nell'ambito di un corso o di un seminario previsto nel piano degli studi.
3. Questo lavoro tratta un tema scelto di comune accordo con il docente e permette allo studente nonché al docente di giudicare il progresso negli studi.
4. La memoria di Bachelor viene valutata con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 11.
5. Tale valutazione rientra nel calcolo della media per il conseguimento della laurea con il peso dei crediti attribuiti secondo quanto disciplinato dal piano degli studi.
6. La valutazione del docente deve essere trasmessa alla segreteria esami tramite l'apposita scheda di valutazione.
7. Eventuali lavori seminariali che sono parte integrante della valutazione di una materia d'esame non possono essere considerati anche ai fini dell'acquisizione dei crediti attribuiti dalla memoria di Bachelor.
8. Atti illeciti commessi nella redazione della memoria di Bachelor sono

<sup>10</sup> L'espressione 'memoria di Bachelor' sostituisce quella di 'lavoro semestrale' delle precedenti versioni del Regolamento degli Studi.

<sup>11</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 26.05.2010 entrato in vigore in tale data.



**Art. 10**  
**Stage, progetto**  
**o corso**  
**alternativo**

1. Ogni studente, nel corso del ciclo di base, può scegliere di redigere una memoria di Bachelor di 3 crediti e di:
  - trascorrere un periodo di attività fuori dalla Facoltà in forma di stage presso un'azienda o istituzione; oppure
  - svolgere un progetto consistente in un lavoro di applicazione a casi professionali concreti di concetti appresi durante i corsi.<sup>12</sup>
2. In questo caso lo stage o il progetto rappresentano un momento integrante del curriculum formativo dello studente.<sup>13</sup>
3. Obiettivi dello stage sono:
  - a) prendere contatto con il contesto professionale;
  - b) individuare le opportunità di un proprio inserimento nella professione, o altre carriere economiche;
  - c) orientare il compimento del proprio curriculum a tali opportunità.
4. Obiettivo del progetto è prioritariamente quello di mettere in contatto lo studente con una realtà professionale, che viene analizzata in un suo singolo aspetto. Allo studente è richiesto sostanzialmente un lavoro separabile in due momenti: una prima fase di ricerca dei dati e di rassegna, e una seconda fase di stesura dei dati raccolti e analisi. I progetti sono definiti e proposti dai docenti e possono essere svolti in gruppi di 4 o 5 studenti al massimo.
5. In alternativa allo stage e al progetto, lo studente ha la facoltà di seguire, superandolo con almeno la nota 6, uno tra i corsi offerti per il terzo anno del triennio della Facoltà di economia o i corsi offerti nel triennio da una delle Facoltà dell'Università della Svizzera italiana (inclusi nell'elenco dei corsi riconosciuti dal Delegato per gli esami).
6. Lo stage e il progetto possono essere svolti solo dopo il completamento del quarto semestre.
7. La durata minima richiesta per lo stage è di un mese fino ad un massimo di tre, preferibilmente a tempo pieno e durante il periodo di sospensione dei corsi. La durata media del progetto è di circa 6 settimane.
8. Le Direttive per lo stage e per il progetto, approvate dal Consiglio di Facoltà, regolano ogni aspetto e ad esse rimanda il presente Regolamento.

**Art. 11**  
**Sistema di**  
**valutazione**

1. La nota di valutazione per tutti gli esami e per le memorie di Bachelor è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerate insufficienti le note inferiori a 6.
2. I crediti corrispondenti ad ogni corso sono definitivamente acquisiti quando il relativo esame è superato con una nota sufficiente (uguale o superiore a sei) o convalidato.
3. Le valutazioni dello stage e del progetto sono di tipo binario (approvato o respinto).

---

<sup>12</sup> Nuovo capovero adottato con decisione della Facoltà del 26.05.2010 entrato in vigore in tale data.

<sup>13</sup> Nuovo capovero adottato con decisione della Facoltà del 26.05.2010 entrato in vigore in tale data.

4. Sul totale di 180 crediti previsti dal piano degli studi per il conseguimento del titolo, lo studente può fare convalidare un massimo di 18 crediti con una nota inferiore al 6, ma non inferiore al 5. Fa stato la nota ottenuta nell'ultimo tentativo.
5. La valutazione degli esami e della memoria di Bachelor concorre al calcolo della media della laurea con un peso pari ai crediti assegnati loro dal piano degli studi. Le valutazioni di tipo binario non incidono sul calcolo della media.
6. Gli studenti ammessi su dossier o provenienti da un'altra Università possono convalidare al massimo il 10% dei crediti che devono conseguire all'Università della Svizzera italiana.

**Art. 12**  
**Ripetizione**  
**degli esami e**  
**della memoria**  
**di Bachelor**

1. Il candidato che ottiene una nota insufficiente ad un esame può ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il candidato respinto al terzo tentativo è escluso dalla Facoltà.
2. Il candidato che ha ottenuto una nota insufficiente alla memoria di Bachelor è autorizzato a presentare un nuovo lavoro scegliendo un tema diverso. Il candidato respinto al secondo tentativo è escluso dalla Facoltà.
3. Il candidato perde il diritto di ripetere un esame e la memoria di Bachelor se la nota conseguita è sufficiente.

**Art. 13**  
**Titolo e**  
**attestati**

Allo studente che adempie i requisiti degli art. 8 e segg. è conferito il titolo corredato dal transcript e dal diploma supplement.

**Art. 13bis**

1. Il Piano degli studi per il Bachelor in scienze economiche (art. 4, cpv. 2bis e 3) adottato il 12.06.2013 è applicabile agli studenti immatricolati a partire dal primo anno nell'a.a. 2013/14.
2. Riservati i casi di cui ai cpv. 3, 4 e 5, gli studenti immatricolati in precedenza restano soggetti al vecchio Piano degli studi, ritenuto che: (i) Gli esami dei corsi di primo anno saranno ancora offerti nell'a.a. 2013/14, nelle Sessioni d'Esami ordinarie e straordinaria, dopodiché non saranno più previste sessioni d'esami per gli stessi in virtù dell'art. 7 cpv. 3; (ii) Gli esami dei corsi di secondo e terzo anno saranno ancora offerti, nelle Sessioni ordinarie e straordinaria, rispettivamente per tre e due anni dopo il decadimento del corso secondo il cpv. 6, cioè fino a decorrenza dei termini di cui all'art. 8 cpv. 2.
3. Gli studenti soggetti al vecchio Piano degli studi immatricolati prima dell'a.a. 2012/13 hanno la facoltà di passare al nuovo Piano degli studi, annunciandolo alla Segreteria esami entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno e beneficiando del riconoscimento dei crediti già conseguiti con il superamento di esami del vecchio Piano degli studi, qualora il contenuto dei relativi corsi sia giudicato simile dai rispettivi titolari dell'insegnamento. In tal caso, i termini di cui all'art. 7 e 8 continuano a decorrere.
4. Gli studenti immatricolati nell'a.a. 2012/13 hanno la facoltà di passare al primo anno del nuovo Piano degli studi, annunciandolo alla Segreteria esami entro e non oltre il 15 ottobre 2013. In tal caso ricominceranno da capo il loro percorso accademico, con la

---

possibilità che vengano loro riconosciuti i crediti conseguiti con il superamento di esami del vecchio Piano degli studi.

5. Gli studenti immatricolati nell'a.a. 2012/13 che alla fine dell'a.a. 2013/14 avessero superato tutti gli esami del primo anno e nessuno del secondo entreranno d'ufficio al secondo anno del nuovo Piano degli studi, ritenuto che coloro che avessero già superato anche esami del secondo anno potranno comunque avvalersi della facoltà di cui al cpv. 2 e 3.
6. I corsi previsti nel Piano degli studi precedente il 12.06.2013 saranno erogati:
  - quelli del 2° anno solo nell'a.a. 2013-14.
  - quelli del 3° anno fino all'a.a. 2014-15 <sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 18.09.2013 entrato in vigore in tale data.

## Capitolo III

### Laurea magistrale (Master)

#### Art. 14 Ciclo di specializzazione

1. La Facoltà organizza, sia in proprio sia in collaborazione con altre Facoltà, dei cicli di specializzazione (Master) in determinate aree disciplinari.
2. La lista dei Master offerti e i relativi piani di studio sono pubblicati sul "Programma dei corsi".

#### Art. 15 Condizioni di ammissione

1. È ammesso ad un programma di Master il candidato in possesso di una laurea dell'Università della Svizzera italiana o di un altro titolo giudicato equivalente.
2. Possono essere richiesti esami integrativi in talune materie qualora la formazione di base dello studente non corrispondesse perfettamente al profilo del Master scelto.
3. In casi eccezionali e fondati possono essere ammessi studenti con piani di studio ridotti.  
Le decisioni di cui al cpv. 3 sono di competenza del Consiglio di
4. Facoltà o del Delegato, al quale il Direttore del Master sottopone i casi particolari.

#### Art. 16 Crediti e attività previste dal piano degli studi

1. Per conseguire la laurea magistrale, lo studente è tenuto a:
  - superare gli esami e sostenere le attività previste dal programma degli studi;
  - redigere la tesi di Master.
2. I crediti assegnati alle varie attività sono specificati nel piano degli studi del rispettivo programma di Master.

#### Art. 17 Condizioni e termini per l'ottenimento del titolo

1. Per l'ottenimento del titolo deve essere acquisito il numero minimo di crediti nei corsi previsti dal piano degli studi di ciascun Master. Vengono riconosciuti unicamente crediti conseguiti in corsi previsti dal piano degli studi del Master stesso.
- 1.<sup>bis</sup> Di regola i crediti ottenuti in esubero in un programma di Bachelor non sono riconosciuti nei Master. Eccezioni sono possibili solo nel caso si tratti di corsi particolari e specialistici per un massimo di 6 crediti ECTS. La decisione spetta al Delegato per gli esami sentito il parere del Direttore del Master.<sup>15</sup>

- 1.<sup>ter</sup> Per il rilascio del titolo è altresì necessario che, entro e non oltre la conclusione del percorso formativo di Master, si adempia ai requisiti di conoscenza di lingua inglese (C1) – laddove previsti – comunicati all'atto dell'ammissione, presentando una fra le certificazioni esterne riconosciute dalla Facoltà o superando la prova d'esame successiva al corso di lingua inglese (C1) specificamente organizzato internamente all'USI.<sup>16</sup>
2. Il tempo massimo per l'ottenimento del Master è di 3 anni escluso il periodo di stage laddove previsto dal piano degli studi. Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dalla Facoltà.
3. Per avere il diritto di sostenere gli esami del secondo anno occorre avere conseguito almeno 39 crediti previsti nel primo anno del programma di Master.<sup>17</sup>
4. Gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.<sup>18</sup>

### **Art. 18 Tesi di Master**

1. La tesi di Master è un saggio personale che dimostra la capacità dello studente di utilizzare lo strumentario metodologico per analizzare un dato problema.
2. Nello svolgimento della ricerca e della stesura della tesi lo studente sarà guidato con funzione di relatore dal docente di uno dei corsi ufficiali offerti nel Master.
3. In questa funzione il relatore viene coadiuvato da un correlatore, da lui nominato.
4. Il correlatore deve essere un docente universitario o un esperto dei temi trattati nella tesi accettato dal Direttore del Master. La categoria dei maîtres assistants rientra sotto il termine di "docente".
5. La tesi tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore nel proprio ambito di specializzazione.
6. L'elaborazione e la redazione della tesi richiedono un impegno corrispondente al numero di crediti previsti dal piano degli studi.
7. La tesi di laurea viene difesa dal candidato di fronte alla giuria composta dal relatore e dal correlatore.
8. Al seguito della difesa, la giuria procede alla valutazione, con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 20.
9. La valutazione della tesi deve essere comunicata dal relatore alla segreteria.
10. Tale valutazione rientra nel calcolo della media per il conseguimento della laurea magistrale con il peso dei crediti che le sono attribuiti dal piano degli studi.
11. Atti illeciti commessi nella redazione della tesi di Master sono sanzionati secondo l'art. 41.

---

<sup>15</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 11.06.2014 entrato in vigore in tale data.

<sup>16</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 07.02.2018.

<sup>17</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 31.03.2010 entrato in vigore in tale data.

<sup>18</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 24.11.2010, in vigore dal semestre autunnale 2011-12.

### **Art. 19 Stage**

1. Per il conseguimento della laurea magistrale il piano degli studi può prevedere l'obbligo di svolgere un periodo di attività fuori dalla Facoltà in forma di stage presso un'azienda o istituzione.
2. Lo stage rappresenta un momento integrante del curriculum formativo dello studente.
3. Obiettivi dello stage per lo studente sono:
  - a) prendere contatto con il contesto professionale;
  - b) individuare le opportunità di un proprio inserimento nella professione, o altri percorsi professionali;
  - c) orientare il compimento del proprio curriculum a tali opportunità.
4. Lo stage deve essere svolto nel periodo e per la durata indicati da ciascun piano degli studi specifico dei Master.
5. Le Direttive per lo stage, approvate dal Consiglio di Facoltà, regolano ogni aspetto e ad esse rimanda il presente Regolamento.

### **Art. 20 Sistema di valutazione**

1. La nota di valutazione per tutti gli esami e per la tesi di Master è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerate insufficienti le note inferiori a 6.
2. I crediti corrispondenti ad ogni corso sono definitivamente acquisiti quando il relativo esame è superato con una nota sufficiente (uguale o superiore a sei) o convalidato.
3. La valutazione dello stage è di tipo binario (approvato o respinto).
4. Di regola, lo studente che si è iscritto ad un esame a scelta previsto nel piano degli studi del Master è tenuto ad acquisirne i relativi crediti al fine dell'ottenimento del titolo. Eccezioni possono essere accordate dal Direttore del Master.
5. Sul totale dei crediti previsti dal piano degli studi, lo studente può fare convalidare un esame, per un massimo di 6 crediti, con una nota inferiore al 6, ma non inferiore al 5. Fa stato la nota ottenuta nell'ultimo tentativo.
6. La valutazione degli esami e della tesi concorre al calcolo della media della laurea magistrale con un peso pari ai crediti loro assegnati dal piano degli studi. Le valutazioni di tipo binario non incidono sul calcolo della media.
7. Un'organizzazione o un sistema di valutazione degli esami che differiscano dalle modalità previste dal presente Regolamento possono essere stabilite dal Direttore del Master ad inizio semestre previa approvazione del Delegato per gli esami.

### **Art. 21 Ripetizione degli esami e della tesi di Master**

1. Il candidato che ottiene una nota insufficiente ad un esame può ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il candidato respinto al terzo tentativo è escluso dalla Facoltà.
2. Il candidato che ha ottenuto una nota insufficiente alla tesi di Master è autorizzato a presentare un nuovo lavoro scegliendo un tema diverso. Il candidato respinto al secondo tentativo è escluso dalla Facoltà.
3. Il candidato perde il diritto di ripetere un esame o la tesi di Master se la nota conseguita è sufficiente.

### **Art. 22 Titolo e attestati**

Allo studente che adempie i requisiti degli art. 17 e segg. è conferito il titolo, corredato dal transcript e dal diploma supplement.

### **Art. 23** **Esami**

1. Fanno oggetto d'esame le materie previste dal piano degli studi.
2. L'esame è una prova in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.
3. La verifica delle conoscenze acquisite nei corsi e negli eventuali seminari è organizzata dal docente di ciascun corso ufficiale con un esame conseguente al corso.
4. Ogni docente è tenuto a presentare al Delegato per gli esami la propria organizzazione delle verifiche accertandone con lui la congruenza con il presente Regolamento.

### **Art. 24** **Organi**

1. Gli organi preposti agli esami sono i seguenti:
  - il Delegato per gli esami;
  - gli esaminatori;
  - eventualmente, la Commissione d'esame per il primo anno;
  - altre commissioni istituite dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Delegato per gli esami è un docente eletto fra i membri del Consiglio di Facoltà a tempo determinato. Vigila sull'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto attiene all'organizzazione ed allo svolgimento degli esami e adotta i provvedimenti opportuni; in particolare:
  - organizza e coordina le sessioni d'esami;
  - ne fissa le date;
  - verifica la sussistenza di eventuali impedimenti fondati su motivi di incompatibilità;
  - decide in prima istanza ogni contestazione relativa agli esami;
  - decide in prima istanza l'esclusione dalla Facoltà nei casi previsti agli art. 7, 8, 12, 17 e 21 del presente Regolamento.<sup>19</sup>
3. Gli esaminatori sono i professori titolari dei rispettivi corsi. In caso di impedimento, il Delegato provvederà a nominare un sostituto.

---

<sup>19</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 21.09.2016 entrato in vigore in tale data.

4. La Commissione d'esame per il primo anno è costituita dai docenti delle materie del primo anno. Si riunisce di regola due volte all'anno e ha per compito la valutazione della posizione d'insieme dello studente. La commissione dedica particolare attenzione agli studenti che presentano situazioni problematiche e può esprimere consigli e raccomandazioni che verranno trasmessi agli studenti stessi per il tramite del Delegato.

**Art. 25**  
**Forma**  
**dell'esame**

1. La materia di un corso può essere esaminata in forma scritta oppure in forma orale oppure in forma scritta e in forma orale.
2. Spetta al titolare definire, all'inizio del suo corso, la forma e le modalità della prova.
3. Un esame scritto di un corso di 6 crediti dura, di regola, 90 minuti; un esame orale dura almeno 20 minuti.
4. Ad ogni esame orale è obbligatoria la presenza di un assistente o di un altro docente della Facoltà e la stesura di un verbale.

**Art. 26**  
**Sessioni**  
**d'esame**

1. Sono previste due sessioni d'esami:
  - la sessione ordinaria (alla fine di ogni semestre);
  - la sessione di recupero (a fine estate).
2. Compongono la sessione ordinaria tutti gli esami dei corsi impartiti nel relativo semestre.
3. In caso di insuccesso all'esame nella sessione ordinaria è prevista una sessione di recupero a fine estate.
4. In caso di nuovo insuccesso, qualora il corso fosse obbligatorio, lo studente ha la possibilità di presentarsi all'esame alla fine del semestre in cui il corso verrà riproposto con il programma impartito in quel semestre, ritenuto il numero massimo di tentativi previsti dagli art. 12 e 21.

**Art. 27**  
**Lingua**

1. Gli esami scritti e le memorie di Bachelor svolti nell'ambito della laurea sono di norma redatti in italiano. Possono essere redatti anche in tedesco, francese o inglese, previa autorizzazione del docente.
2. Gli esami scritti e la tesi svolti nell'ambito della laurea magistrale sono redatti nella lingua ufficiale prevista dal piano degli studi del Master. Possono essere redatti anche in italiano o in altre lingue, previa autorizzazione del Direttore del Master.

**Art. 28**  
**Iscrizione**  
**agli esami**  
**e ritiro**

1. Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente iscritto alla Facoltà, che soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento e che ha pagato le tasse conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla segreteria esami entro i termini e nella forma richiesta dalla segreteria stessa.
3. Agli studenti fuori sede per un periodo di mobilità non è permesso iscriversi e quindi sostenere esami relativi a corsi impartiti in quel semestre, a meno che gli esami non si riferiscano a corsi seguiti negli anni accademici precedenti.



4. Il candidato può ritirarsi da un esame fino a 5 giorni prima della data fissata per quest'ultimo, comunicandolo per iscritto (per posta, via fax o tramite posta elettronica) alla segreteria esami. Per la comunicazione via lettera fa stato la data del timbro postale.<sup>20</sup>
5. Se il candidato si è iscritto o è stato ammesso o ha sostenuto un esame senza esserne in diritto la prova sarà ritenuta nulla. È il caso segnatamente dello studente che:
  - si presenta all'esame senza essersi regolarmente iscritto nei termini o secondo le modalità previste;
  - si iscrive e sostiene un esame violando i requisiti fissati dal presente Regolamento e dal piano degli studi.
6. L'iscrizione agli esami è condizionale al previo sostenimento di Academic Integrity, test informatico di prevenzione degli atti illeciti ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 del presente Regolamento degli Studi, da svolgersi secondo le modalità comunicate dalla Segreteria Esami.<sup>21</sup>

**Art. 29**  
**Assenza**  
**ingiustificata**

1. Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione è considerato respinto per quell'esame.
2. Il motivo dell'assenza deve essere grave, comunicato immediatamente non appena cessa l'impedimento e debitamente comprovato.<sup>22</sup>
3. In caso di dubbio, la decisione spetta al Decano, sentito il Delegato per gli esami. La Facoltà può far capo a un medico fiduciario nel caso in cui un certificato medico fosse inadeguato.
4. Per il candidato respinto, l'esame è considerato non superato ai sensi degli art. 12 e 21 e registrato "np" (non presentato).

**Art. 30**  
**Atti illeciti**

Se nel corso di un esame scritto sussistono indizi che un candidato ricorra a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto al Delegato che, se opportuno, avvierà la procedura ai sensi dell'art. 41.

**Art. 31**  
**Comunicazione**  
**dei risultati**

1. Gli esaminatori sono tenuti a comunicare l'esito degli esami in segreteria secondo le modalità previste.
2. Il Delegato per gli esami può consultare gli esaminatori a proposito dei loro esami e delle note attribuite.
3. Dopo ogni sessione d'esami il Delegato per gli esami comunica a ogni candidato i risultati in forma scritta.
4. Se un candidato ha utilizzato senza successo tutte le possibilità di ripetizione o ha superato la durata massima degli studi, il Delegato per gli esami ne sancisce l'esclusione dalla Facoltà.

<sup>20</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 31.03.2010 entrato in vigore in tale data.

<sup>21</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 20.11.2013 entrato in vigore in tale data.

<sup>22</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 31.03.2010 entrato in vigore in tale data.

## Capitolo V

# Soggiorno di studio in un'altra Università

### **Art. 32** **Obiettivi**

1. Per il conseguimento della laurea magistrale è fortemente raccomandato un soggiorno dello studente in un'altra Università, preferibilmente in un'area linguistica diversa. Il semestre fuori sede può essere effettuato anche durante il primo triennio.
2. Lo scopo del soggiorno è di favorire l'ampliamento dell'orizzonte culturale, scientifico e linguistico e l'approfondimento delle conoscenze specifiche dello studente.

### **Art. 33** **Durata,** **riconoscimento** **e rimando alle** **Direttive**

1. Il soggiorno fuori sede ha la durata di un semestre se effettuato durante il programma di Master. Se effettuato durante il programma di Bachelor può essere esteso ad un massimo di due semestri.
2. Agli esami superati fuori sede sono attribuiti i crediti secondo le modalità previste nel piano degli studi.
3. Nella fase di preparazione del soggiorno, lo studente è tenuto a redigere un elenco indicativo dei corsi da seguire presso l'Università ospitante; questo deve essere approvato dal Delegato per gli esami o, nel caso di studenti a livello Master, dal Direttore del Master.
4. Le Direttive per il soggiorno, approvate dal Consiglio di Facoltà, regolano ogni aspetto riguardante i soggiorni e ad esse rimanda il presente Regolamento.

**Art. 34**  
**Verifica dei requisiti**

Al fine del conferimento della laurea, la segreteria verifica il rispetto dei requisiti sanciti dal presente Regolamento e comunica allo studente e al Delegato per gli esami tempestivamente eventuali lacune.

**Art. 35**  
**Menzione**

1. Per ogni ciclo il laureato in Scienze economiche riceve una nota corrispondente alla media delle note conseguite nelle attività previste dai rispettivi piani degli studi. La media è calcolata ponderando ciascuna nota sulla base dei crediti previsti per ciascuna attività; essa è arrotondata alla seconda cifra decimale (per eccesso).
2. Le menzioni sono:
  - *Summa cum laude*: per una media finale superiore al 9;
  - *Magna cum laude*: per una media finale compresa tra l'8 e il 9 (8 e 9 inclusi);
  - *Cum laude*: per una media finale compresa tra il 7 e l'8 (7 e 8 esclusi);
  - *Legitime*: per una media finale compresa tra il 6 e il 7 (6 e 7 inclusi).
3. Lo studente che interrompe gli studi senza aver ottenuto il titolo può richiedere un attestato che certifica le note e i crediti conseguiti.

**Art. 36**  
**Consegna**

La lauree sono conferite ufficialmente nella giornata di consegna, unitamente al diploma supplement e al transcript che attestano il percorso formativo dello studente.

## Capitolo VII

### Procedure di riconoscimento e congedi

#### **Art. 37**

#### **Riconoscimento**

1. La Facoltà può riconoscere esami già superati presso altre Università e il corrispondente esonero da corsi o esami propri (e dei relativi crediti). La richiesta è da inoltrare al Delegato per gli esami tramite l'apposito formulario.
2. Accordi generali di collaborazione con altre Università possono sostituire le procedure individuali.

#### **Art. 38**

#### **Congedi**

1. In caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi ed altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano e del Direttore del Master, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo per uno o più semestri.
2. Lo studente in congedo può mantenere l'immatricolazione pagando una tassa ridotta conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e beneficiare della legittimazione come studente regolare senza frequentare alcuna attività didattica.
3. Lo studente che beneficia di un congedo non ha, di regola, il diritto di sostenere esami o difendere la tesi di laurea.
4. Durante i congedi per maternità, servizio militare o civile o malattie gravi debitamente comprovati è possibile in ogni caso sostenere gli esami di corsi che si sono già frequentati.

**Art. 39**  
**Competenze**

Le competenze del Consiglio di Facoltà, del Decano nonché degli organi delegatari sono stabilite dallo Statuto della Facoltà e dal presente Regolamento.

**Art. 40**  
**Eccezioni**

In casi eccezionali il Consiglio di Facoltà ha la possibilità di derogare a questo Regolamento, ma solo in favore del candidato.

**Art. 41**  
**Misure disciplinari**

1. Il Consiglio di Facoltà può sanzionare con le misure disciplinari previste al capoverso successivo i seguenti comportamenti degli studenti:
  - L'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario;
  - Il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame scritto;
  - Il plagio nella redazione di un lavoro scritto (memoria di Bachelor, rapporto di stage o progetto, tesi di laurea, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi.
2. Nei casi menzionati al cpv. 1, il Decano della Facoltà, svolta l'inchiesta ad opera del Delegato per gli esami e del Decano stesso nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:
  - L'ammonizione;
  - L'annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con la nota 1 e considerato come non superato ai sensi degli art. 12 e 21; se il lavoro scritto è parte integrante di un esame, sarà l'intero esame a essere annullato;<sup>23</sup>
  - La sospensione da una o più sessioni ordinarie d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;
  - La sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire crediti relativi a lavori scritti;

---

<sup>23</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 31.03.2010 entrato in vigore in tale data.

- La sospensione da uno o più semestri e, conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi;
  - L'annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con la nota 1 e considerati come non superati ai sensi degli art. 12 e 21.
3. Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'esclusione dello studente.
  4. Contro la decisione del Decano è dato reclamo al Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 42 Contenzioso**

1. Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni d'esame, è comunicata in forma scritta.
2. Contro tali decisioni, se prese da singoli docenti, da giurie d'esame, da commissioni o servizi, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà.
3. Contro le decisioni della Facoltà lo studente può fare ricorso a norma della legge e del Regolamento dell'Università.
4. Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni e motivati in forma scritta. Vale per analogia la procedura amministrativa del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.<sup>24</sup> Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi totalmente o parzialmente respinti può essere addebitata, e di regola chiesta in deposito prima della decisione, una tassa fino a fr. 500.–.

#### **Art. 43 Decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007 e si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2008/2009.
2. Per gli studenti immatricolati in precedenza vale il Regolamento del 10 ottobre 2001 con gli emendamenti decisi dalla Facoltà. Tuttavia, le disposizioni relative alle misure disciplinari contenute nel Regolamento del 19 dicembre 2007 si applicano immediatamente a tutti gli studenti.
3. Per gli studenti di Master sottoposti al Regolamento degli Studi del 10 ottobre 2001 e iscritti a un Master prima dell'anno accademico 2006/2007 l'art. 17 cpv. 2 si applica a partire dall'anno accademico 2010/2011. Per gli studenti iscritti a un Master nell'anno accademico 2006/2007 l'art.17 cpv. 2 si applica invece a partire dall'anno accademico 2011/2012. Per gli studenti iscritti a un Master nell'anno accademico 2007/2008 l'art. 17 cpv. 2 si applica a partire dall'anno accademico 2012/2013.<sup>25</sup>
4. L'art. 17 cpv. 3 si applica agli studenti iscritti al Master a partire dall'anno accademico 2010/2011.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 01.02.2017.

<sup>25</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 31.03.2010 entrati in vigore in tale data.

<sup>26</sup> Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 31.03.2010 entrati in vigore in tale data.



Università  
della  
Svizzera  
italiana



**Facoltà  
di  
scienze  
economiche**

**Regolamento  
degli studi  
del 19 dicembre 2007**